



ORDINANZA
N. 21 DEL 09/04/2024

OGGETTO:

MODIFICHE PERMANENTI ALLA VIABILITA' - INTEGRAZIONE ORDINANZE N. 10 E N. 16/2024 - ULTERIORI DEROGHE AL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI SUPERIORI A 3,5 T. NEL TRATTO URBANO DELLA S.S. 362 (DAL KM 14+680 AL KM 15+600).

Il Responsabile dell'Area VI

RICHIAMATA:

- l'ordinanza n. 10 del del 12/03/2024, avente oggetto: *“Modifiche permanenti alla viabilità con l'istituzione, nel tratto urbano della S.S. 362 che va dal km 14+680 al km 15+600 circa, del divieto di transito per i mezzi superiore a 3,5 t., ad eccezione dei mezzi destinati al trasporto pubblico di linea e scolastico, al carico e scarico di cose, e mezzi di soccorso (112) o destinati a servizi di pubblica utilità”*;

- l'ordinanza n. 16 del 26/03/2024, avente oggetto: *“Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 10 del 12/03/2024 con oggetto: “modifiche permanenti alla viabilità con l'istituzione, nel tratto urbano della s.s. 362 che va dal km 14+680 al km 15+600 circa, del divieto di transito per i mezzi superiore a 3,5 t.”, Salvo eccezioni ed autorizzati”*;

RICHIAMATE: la Delibera di Giunta n. 328 del 28/06/1993, con oggetto *“Delimitazione del Centro abitato ai sensi dell'art. 4 del nuovo codice della strada (DL 30/04/1992 n.285)”* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Delibera di Giunta n. 35 del 10/03/2023, con oggetto *“Modifica alla perimetrazione del centro abitato del Comune di Filottrano lungo la S.S. N.362 “Jesina””*;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 107 del 29/12/2017 con oggetto *“Delimitazione del territorio Comunale con segnali di inizio territorio e di località, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”* a firma del responsabile dell'Area VI;

VALUTATO che:

- per gli operatori economici locali, con sede operativa o deposito dei mezzi all'interno del centro abitato di Filottrano, ma anche coloro che devono svolgere la propria attività (di consegna, di rifornimento, di prestazione d'opera, etc...) all'interno di tale perimetro, è stata prevista la possibilità di essere autorizzati al transito, in deroga al divieto imposto con l'ordinanza n. 10, sopra richiamata;

- anche gli operatori economici che non hanno sede all'interno del centro abitato di Filottrano, ma, nelle immediate vicinanze, hanno mostrato le loro difficoltà nell'affrontare percorsi alternativi, rispetto al tratto oggetto del divieto di transito, che li obbligano ad affrontare distanze più che doppie, per arrivare al luogo di destinazione, rispetto al circuito che transita all'interno del divieto;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione comunale:

a) tutelare i limiti imposti al transito nel tratto richiamato salvaguardando al contempo le attività economiche locali (come sopra definite) come pure gli operatori economici con sede nel territorio comunale anche al di fuori del centro abitato di Filottrano;

b) evitare, per chi effettua spostamenti vicini in linea d'aria, percorsi troppo lunghi e dispendiosi ma soprattutto inquinanti per l'ambiente;

RICHIAMATI gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 35 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, recante la disciplina del nuovo Codice della Strada;

VISTA la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 24/10/2000 sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;



RITENUTO opportuno e necessario integrare quanto previsto con precedente ord. n. 16/2024 permettendo la circolazione in deroga al divieto sopra imposto, agli operatori economici che hanno sede operativa o deposito mezzi all'interno del territorio comunale ma al di fuori del centro abitato, per i quali il percorso alternativo sia ad una distanza anche doppia rispetto al transito nel tratto urbano della S.S. 362 dal Km 14+680 al km 15+600 circa;

CONSIDERATO necessario apportare le modifiche alla disciplina ordinaria e permanente della circolazione stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico, salvaguardando gli interessi e le necessità lavorative degli operatori economici ed al contempo garantire l'incolumità delle persone, oltre a limitare l'inquinamento atmosferico;

VISTI:

- il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, recante la disciplina del nuovo Codice della Strada;
- il D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 recante il testo del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;
- il T.U. sull'Ordinamento negli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo statuto del Comune di Filottrano;
- il decreto sindacale n. 11 del 29/12/2023 con il quale la sottoscritta è stata nominata Comandante e Responsabile dell'Area VI;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, di modificare ed integrare quanto disposto con l'ordinanza n. 10/2024, così come modificata con ordinanza n. 16/2024 richiamata, con le seguenti prescrizioni:

aggiungendo subito dopo il punto 1.b il seguente punto:

1.c. che siano in uso ad operatori economici con sede operativa o deposito dei mezzi all'interno del territorio comunale, ma al di fuori del centro abitato, per i quali transitare nel tratto urbano della S.S. 362 dal Km 14+680 al km 15+600 circa, sia il percorso più breve, rispetto a quello alternativo, per raggiungere il luogo o la destinazione della propria attività lavorativa;

Fatta salva la condizione che il mezzo non possa, per motivi di peso o dimensioni, transitare in Via A. Moro/Via Italia o viceversa.

L'istanza presentata nel caso previsto al punto 1.c. al comando della Polizia Locale, è finalizzata al rilascio di un'autorizzazione al transito di tipo permanente, ossia con una validità annuale rinnovabile alla scadenza;

I permessi sono rilasciati previa presentazione di autocertificazione da parte del proprietario del veicolo (il legale rappresentante in caso di società) o un suo delegato, che attesti il possesso dei requisiti necessari in base alla presente ordinanza.

Che l'autorizzazione ed il permesso temporaneo dovranno essere mostrati, su richiesta degli organi di polizia stradale, che, ai sensi dell'art. 12 del già citato D. Lgs. n. 285/92, sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Sarà competenza dell'Ufficio Comunale – settore LL.PP. l'apposizione e la manutenzione della prescritta segnaletica nel rispetto delle norme del codice della strada;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito con la presente ordinanza che sospende e/o integra le precedenti, sopra richiamate a cui si fa rinvio per quanto non espressamente modificato.

DISPONE

Che sia data massima diffusione del provvedimento agli operatori economici locali e imprese interessate.

Che la segnaletica sia apposta nel rispetto delle norme del Codice della Strada e che sia mantenuta in costante efficienza ad opera del competente ufficio tecnico Comunale – settore LL.PP.

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online.



La presente Ordinanza, mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente ed avrà validità dall'installazione in loco dei prescritti segnali conformi a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

A V V E R T E

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- ordinario, ai sensi del D. Lgs. del 9 Luglio 2010 n. 104, al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1999, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- Al Tribunale Civile di Ancona entro 60 giorni dalla sua pubblicazione per eventuale lesione di diritti, entro i termini di prescrizione dell'azione civile.

La proposizione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile dell'Area VI
Simona Brescini